



studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. 2LM- 18/11/2010

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

P.zza Aldo Moro, 1 – Caronno Pertusella (VA)



**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA
(ai sensi della D.G.R. 7868/2002 e successiva modifica con D.G.R.
13950/2003)**



Relazione tecnica

Bergamo, novembre 2010

Massimo Elitropi

Renato Caldarelli



INDICE

1. PREMESSA	2
2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	4
3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	6
4. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	8
4.1 Regolamento ai sensi del R.D. 523/1904	9
4.2 Aree esondabili del Torrente Lura	13
5. RETICOLO IDRICO CONSORTILE.....	19
6. RETICOLO IDRICO MINORE.....	19
7. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E OBBLIGHI DEI FRONTISTI.....	20

ALLEGATI

- Variazioni di percorso;
- Canoni di polizia idraulica.

TAVOLE

- TAV. 1: Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto – scala 1:5.000 (base CTR);
- TAV. 1A: Sovrapposizione sull'AFG sulla mappa catastale – scala 1:5.000;
- TAV. 2: Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto – scala 1:5.000 (base AFG);
- TAV. 3: Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto – scala 1:2.000 (base AFG);



1. PREMESSA

Con Delibera di Giunta Regionale n. VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” la Regione Lombardia trasferisce dalle Strutture del Territorio, Ex Genio Civile ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni di individuazione, gestione e manutenzione nonché l’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore.

Il reticolo idrico minore viene definito come la porzione residuale di reticolo idrografico rispetto al reticolo principale, così come riportato in Allegato A della stessa DGR n. VII/7868. In particolare, viene stabilito come appartenente al reticolo idrico minore un qualsiasi corso d’acqua (per la cui definizione si può far riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 Febbraio 1977 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 Febbraio 1977 n. 48) rispondente ad almeno uno dei seguenti criteri:

- + sia indicato come demaniale nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- + sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- + sia interessato da derivazioni d’acqua;
- + sia rappresentato come corso d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Restano invece di competenza regionale le attività di gestione, manutenzione e polizia idraulica dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale, così come definito dall’Allegato A della D.G.R. 7868/02 ed integrato con l’elenco riportato nella D.G.R. 8/8127 dell’1 ottobre 2008.

Esiste infine una terza categoria di corsi d’acqua, riportata in Allegato D gestiti dai Consorzi di Bonifica. Nel febbraio 2005 l’Allegato D è stato sostituito ed aggiornato dalla D.G.R. 7/20552 dell’11 Febbraio 2005 “approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003”.

Con D.G.R. 13950/03: Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r.



1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”», la regione ha introdotto alcune modifiche, fra le quali rivestono particolare importanza:

- ✚ ridefinizione dei punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato B denominato “Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica di competenza comunale;
- ✚ ridefinizione dei valori dei canoni contenuti nell’Allegato C denominato “Canoni Regionali di polizia idraulica”;
- ✚ i Consorzi di Bonifica, ai sensi della lett. C), comma 4 dell’art. 5 della L.R. 7/03 esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell’Allegato D della D.G.R. 7868/02 ricompresi nei comprensori del territorio regionale di cui al comma 1 dell’art. 20 della L.R. stessa.

Nelle riunioni tecniche tenute presso la sede del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nonché presso gli uffici della Struttura Sviluppo del Territorio – Ex Genio Civile è emerso che i corsi d’acqua non appartenenti all’allegato contenuto nella D.G.R. 7/20552 dell’11 Febbraio 2005 (ex Allegato D), ma che presentano esclusiva funzione di irrigazione e/o di colò possono essere comunque attribuiti alla rete di canali di pertinenza consortile.

Il reticolo idrico di pertinenza consortile è assoggettato alle norme previste dal R.D. 368/1904 e recepite nel regolamento interno di ciascun Consorzio, mentre il restante reticolo viene normato ai sensi del R.D. 523/1904.

Risulta pertanto evidente come l’attribuzione di un corso d’acqua al Reticolo Idrico Minore piuttosto che alla rete idrica di competenza consortile, oltre a implicare una diversa assegnazione gestionale, comporta l’attribuzione di fasce di rispetto di ampiezza e con norme differenti. In particolare è importante sottolineare come nel già citato Allegato D venga riportato l’elenco dei canali consortili maggiori, mentre non viene indicato l’elenco dei corsi d’acqua minori ad essi spesso subordinati. Nella redazione del presente studio, in accordo con i funzionari regionali della STER, sono stati infatti cartografati come corsi d’acqua tutti i canali che, presentando continuità idraulica, possono essere soggetti al flusso delle acque, escludendo quei fossi che, esaurendosi in aree di campagna, assolvono solamente alla funzione di approvvigionamento idrico dei campi ma non possono essere soggetti a flusso continuo delle acque.



Sul reticolo minore così individuato sono trasferite dagli Uffici Regionali ai Comuni tutte le competenze tecnico-amministrative che si traducono in:

- ✚ esercizio delle funzioni di polizia idraulica e applicazione e riscossione dei canoni;
- ✚ interventi di manutenzione ordinaria degli alvei;
- ✚ definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione delle attività consentite e vietate al loro interno.

Sui corsi d'acqua riportati nella D.G.R. 7/20552 dell'11 febbraio 2005 della D.G.R., appartenenti sia al reticolo idrico principale che minore, le attività sopra descritte restano di competenza dei Consorzi di Bonifica.

È infine importante sottolineare che la proprietà del reticolo idrico minore resta del demanio.

2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Per la definizione del reticolo idrico minore del Comune di Caronno Pertusella è stata sovrapposta la cartografia ufficiale, rappresentata dalle carte IGM e CTR, alle mappe catastali dell'intero territorio comunale (in formato digitale nel caso del Comune di Caronno Pertusella). In tale maniera è stato possibile avere un quadro completo dell'idrografia e nel contempo rilevare eventuali spostamenti dei corsi d'acqua.

E' importante osservare che le proprietà segnate come demaniali sulle mappe catastali rimangono tali, anche se nel corso degli anni i corsi d'acqua si sono spostati. Va infatti ricordato che la cartografia IGM in scala 1:25.000 risale agli anni '60, la carta Tecnica Regionale agli anni '80 e '90 mentre le mappe catastali risalgono ai primi anni del '900.

Nonostante l'operazione di sovrapposizione non risulti precisa a causa dell'incongruenza del sistema di riferimento utilizzato tra le mappe catastali (sistema Cassini Soldner) e le altre mappe (sistema Gauss Boaga o UTM); i risultati ottenuti hanno comunque consentito di riconoscere alcune variazioni delle aste del reticolo idrico demaniale.



Per motivi di chiarezza è stato deciso di rappresentare solo la sovrapposizione fra mappe catastali e CTR, che rappresentano le cartografie di maggiore dettaglio, evitando di sovraccaricare la tavola con gli elementi grafici della cartografia IGM (1:25.000) che, peraltro, non fornivano alcuna indicazione aggiuntiva. Le variazioni di percorso, imputabili sia alle normali dinamiche fluviali che all'intervento dell'uomo, sono riportate nell'allegato 1.

Si precisa che nelle mappe catastali possono essere indicati anche i canali privati (che non fanno parte del Demanio) contraddistinti da un numero di mappa e di cui i legittimi proprietari possiedono documentata titolarità.

Nel caso di corsi d'acqua demaniali, anche dove questi oggi non siano più presenti a seguito di variazioni di percorso naturali e/o artificiali, nelle aree, dove non si sia provveduto alla sdemanializzazione, la proprietà dell'area in precedenza occupata dal corso d'acqua resta demaniale. Ciò significa che sui tratti ancora demaniali il Comune deve richiedere i canoni di occupazione.

Dal reticolo idrografico così individuato è stato separato il reticolo principale che, da un confronto con l'Allegato A della D.G.R. 7868/02 è risultato essere costituito dal Torrente Lura.

Per la restante parte di reticolo, le informazioni ricavate dall'analisi della cartografia esistente, hanno evidenziato la presenza di numerose rogge e colatori che una volta costituivano la rete di canali utilizzati a scopo irriguo e che oggi non sono né interessati, in condizioni normali, dal flusso delle acque né hanno continuità idraulica. Non sono stati cartografati quindi come elementi del reticolo idrico e su di essi non sono state apposte le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1094 e/o del R.D. 368/1904.



3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Il Torrente Lura è l'unico corso d'acqua presente sul territorio comunale, appartenente all'Allegato A della D.G.R. 7868/2002 (aggiornato dalla D.G.R. 8/8127 del 1 Ottobre 2008) e quindi ascrivibile al reticolo idrico principale. E' classificato reticolo idrico principale tutto il tratto del corso d'acqua che ricade nella Provincia di Varese (VA083).

Il Torrente Lura ha origine nel territorio comunale di Bizzarone (CO) e confluisce nel fiume Olona all'altezza del Comune di Rho, dopo avere percorso circa 45 chilometri. E' un corso d'acqua a meandri con portate di media importanza. I tributari principali sono il Torrente Riale, il Torrente Fossato e la Roggia Livescia che recapitano le proprie acque nel Lura nei territori dei comuni di Olgiate Comasco, Bulgarograsso e Cadorago

Il bacino idrografico sotteso alla sezione di confluenza si estende per circa 130 chilometri quadrati.

Attraversa il territorio di Caronno Pertusella con direzione nord sud ed andamento pressoché rettilineo, solo debolmente sinuoso nella parte settentrionale. Lungo il suo tragitto non sono presenti né derivazioni secondarie, né immissioni di corsi d'acqua minori.

Nella parte che lambisce il centro abitato le sponde sono spesso rettificata e/o sostituite da tratti di muro che delimitano le proprietà private.



Foto 3.1: Torrente Lura in corrispondenza dell'attraversamento della S.S. 233.

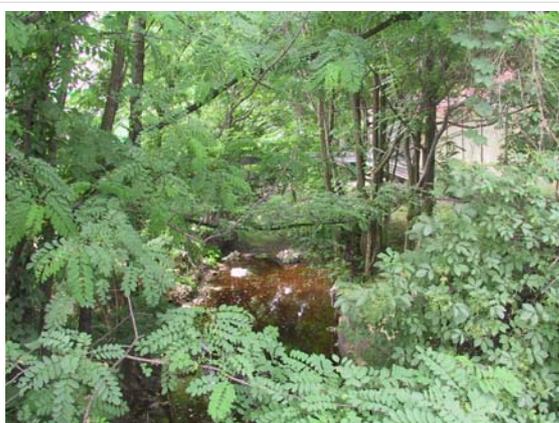


Foto 3.2: Torrente Lura in corrispondenza dell'attraversamento di via Asiago.



Foto 3.3: Torrente Lura nel settore settentrionale del territorio comunale.

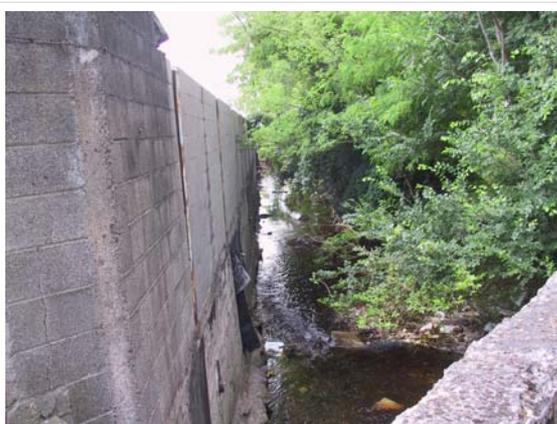


Foto 3.4: Torrente Lura in prossimità dell'area industriale di Uboldo.

Il Torrente Lura è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (n. 229, tutto il tratto ricadente nella Provincia) così come identificato nella DGR 12028/1986: *“Determinazione, in applicazione dell'art. 1 quater Legge 8 Agosto 1985, n. 431, dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex legge 29 Giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell'art. 1, lett. C, legge 8 Agosto 1985, n. 431.”.*

I sopralluoghi in sito hanno evidenziato condizioni generali di scarsa naturalità dell'alveo e di inquinamento dell'acqua che assume spesso colorazioni anomale e odori molesti.

In corrispondenza del tratto compreso tra via Uboldo e l'area industriale a sud di via Bergamo, la presenza di un'estesa copertura di vegetazione spontanea non consente di verificare le condizioni delle sponde e la presenza di eventuali scarichi.

Migliore è la situazione lungo il tratto settentrionale del Torrente Lura (a nord di via Uboldo), dove sono state sistemate le sponde, realizzati percorsi ciclo pedonali e un parco pubblico in continuità con le aree boschive poste lungo il corso d'acqua.



Foto 3.5: Vegetazione infestante lungo il Torrente Lura in corrispondenza dell'attraversamento di via Asiago.



Foto 3.6: Intervento di sistemazione spondale lungo il tratto settentrionale del Torrente Lura.

4. FASCE DI RISPETTO SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Per la determinazione delle fasce di rispetto sul reticolo idrico principale la normativa cui fare riferimento è il R.D. 523/1904: “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

Il R.D. 523/1904, art. 96 determina “i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...”. È prevista la possibilità di deroga al R.D. 523/1904 previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore.

Ai fini dell’ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità di acque reflue domestiche, di reti fognarie e di acque di prima pioggia, si fa riferimento ai Regolamenti Regionali 24 Marzo 2006, n. 3 e n. 4 (in ottemperanza alla Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26) e quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/2006.

In particolare, nei Regolamenti Regionali sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; i valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono contenuti nelle tabelle 3, 3/A dell’allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/2006.

E’ opportuno che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l’ampiezza delle fasce di rispetto (10 m) preventivamente agli interventi in progetto.



4.1 Regolamento ai sensi del R.D. 523/1904

Sui corsi d'acqua presenti appartenenti al Reticolo Idrico Principale è stata applicata una fascia di rispetto di 10 metri dal piede degli argini o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dai corsi d'acqua, così come previsto dal R.D. 523/04 nelle quali vige il regolamento di seguito descritto.

All'interno delle fasce di rispetto saranno applicate le seguenti disposizioni:

- a. È assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- b. È vietata qualsiasi nuova edificazione;
- c. All'interno delle fasce sono esclusivamente consentite le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i., senza l'aumento di superficie o volume senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico di superficie o volume e senza mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- d. È consentita l'attività agricola purché sia fondata su colture permanenti che non richiedano lavorazione del terreno;
- e. Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- f. Sono consentite le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;



- g. È vietata la distribuzione di reflui zootecnici;
- h. Sono consentiti interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale e/o di sistemazione a verde con la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali ad una distanza tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone e comunque non inferiore a 4.0 metri dal ciglio del corso d'acqua;
- i. Non sono ammessi interventi di movimento terra se non resi necessari da specifici progetti di riqualificazione ambientale;
- j. Vigè comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, vieta la copertura dei corsi d'acqua se non per ragioni di pubblica incolumità.

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale per l'aspetto della qualità delle acque così come disciplinato nel Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n. 3 *"Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"* e del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006, n. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*. In particolare la normativa nazionale, recepita dalle direttive regionali, fornisce indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza, sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e sui valori limite di emissione allo scarico (Allegato B del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 e tabelle 3, 3/A dell'allegato 5 parte III del D. Lgs 152/2006).

Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi d'acqua superficiali, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Comune. Il Comune stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione



della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri riportati nell'Allegato G del Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- ✚20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- ✚40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

In linea generale, gli obiettivi del P.T.U.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali.

In particolare:

- ✚*aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- ✚*aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

In generale dovrà comunque essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Inoltre il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga



nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

L'art. 12 comma 4 del PAI prevede che anche i Consorzi di Bonifica, ove presenti, verifichino la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza;

Gli attraversamenti, sia aerei che in subalveo, quali ponti, reti fognarie, gasdotti, servizi tecnologici in genere etc. sono consentiti previa concessione e pagamento del relativo canone regionale. Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino - "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di bacino n. 2/99). Il progetto di tutti gli attraversamenti aerei dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m tra l'intradosso della struttura e il livello del tirante di massima piena dell'acqua. Gli attraversamenti e i manufatti in subalveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità di acque reflue domestiche, di reti fognarie e di acque di prima pioggia, si fa riferimento ai Regolamenti Regionali 24 Marzo 2006, n. 3 e n. 4 (in ottemperanza alla Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 26) e quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/2006.

In particolare, nei Regolamenti Regionali sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; i valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono contenuti nelle tabelle 3, 3/A dell'allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/2006.



4.2 Aree esondabili del Torrente Lura

Il Torrente Lura è stato oggetto nel 2003 di uno studio di dettaglio commissionato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ("Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona") che ha permesso l'individuazione dei livelli idrici di massima piena, la delimitazione delle aree esondate storicamente e delle aree attualmente a rischio di esondazione per eventi di piena con tempi di ritorno di 10, 100 e 500 anni.

Nel Comune di Caronno Pertusella le aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 10 e 100 anni aumentano la loro ampiezza da nord verso sud includendo ampie porzioni del comparto produttivo. L'area inondabile per eventi di piena con tempi di ritorno di 500 anni ha invece un'ampiezza pressoché costante ed include anche porzioni del centro abitato. La perimetrazione è riportata nelle tavole allegate al presente studio.

Per gli ambiti perimetrati dallo studio idraulico è stato predisposto uno schema di regolamento che definisce le attività vietate e consentite al fine di orientare le scelte urbanistiche in relazione alle criticità rilevate e in attesa che possano essere messi in atto le opere di laminazione delle piene quali canali scolmatori e casse di espansione.

Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 10 anni

Nelle aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 10 anni trova applicazione il medesimo regolamento valido all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, così come specificato nel paragrafo 4.1.

Aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 100 anni

Nelle aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 100 anni sono vietate le seguenti attività:

- a. All'interno della fascia sono esclusivamente consentite le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definito alle lettere a) e b) dell'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i., senza l'aumento di superficie o volume e senza



cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico di superficie o volume e senza mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

- b. Per interventi diversi da quelli al punto a sarà necessario effettuare una valutazione di compatibilità idraulica secondo le modalità illustrate nell'allegato 4 dei "Criteri attuativi l.r. 12/05 per il Governo del Territorio" riguardanti la Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio" (BURL n. 13 Edizione Speciale del 28 marzo 2006). Qualora a seguito della valutazione di compatibilità idraulica si ricadesse nel campo di validità della classe 4 (area pericolosa e incompatibile con qualunque tipo di urbanizzazione) saranno permessi solo gli interventi di cui al punto a. Nel caso si ricadesse invece nel campo della classe di fattibilità 3 saranno permessi anche interventi diverso da quelli specificati nel punto a.

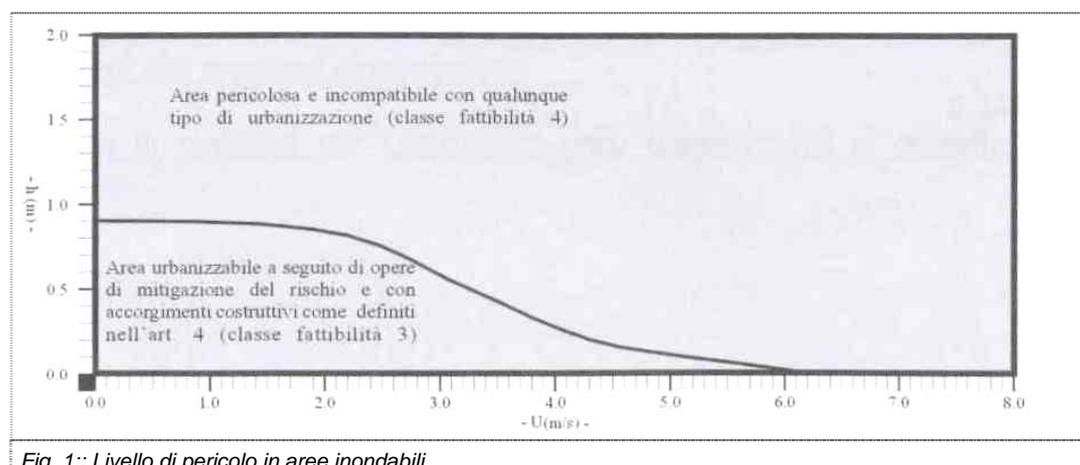


Fig. 1:: Livello di pericolo in aree inondabili.

- c. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- d. La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 22/97, fatto salvo quanto previsto al punti "g" delle attività consentite;



- e. In presenza di argini interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono altresì consentite le seguenti attività.

- a. I cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b. Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c. Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d. Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto di fascia;
- e. Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- f. Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. M) del D.Lgs. 22/97;
- g. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa;
- h. Gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla limitazione della fascia;



- i. L'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- j. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino;
- k. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- l. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;
- m. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino.

Eventuali interventi dovranno seguire le seguenti prescrizioni per minimizzare il rischio idraulico:

- ✚ realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di riferimento;
- ✚ realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna e disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
- ✚ progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;



- ✚ progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
- ✚ adottare tutte le misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni (opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione, opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali, fondazioni profonde per evitare fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi).
- ✚ E' vietata realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 22/97, ad eccezione dell'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
- ✚ I manufatti per lo smaltimento delle acque (pozzi perdenti) dovranno essere progettati in modo tale da agevolare il drenaggio delle acque di piena. Sarà necessario prevedere la posa in opera di tutti quegli accorgimenti atti ad impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di sostanze inquinanti dilavate dalle acque di piena. E' vietato altresì il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali e sostanze potenzialmente pericolose in grado di contaminare acque e terreni a seguito di un evento di piena.
- ✚ Prevedere tutti quegli accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei locali in caso di allagamento. In particolare:
 - uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena centennale aventi dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;
 - vie di evacuazione situate sopra il livello di piena centennale;
 - utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
 - utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua.



I soggetti interessati dovranno presentare, oltre ai normali elaborati progettuali di rito, un atto liberatorio che escluda l'Amministrazione Comunale da responsabilità per eventuali danni a cose o persone dovuti alla criticità evidenziata.

Aree inondabili per eventi di piena con tempo di ritorno di 500 anni

E' necessario che gli interventi non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo, né costituiscano significativo ostacolo al deflusso e/o limitino in maniera significativa la capacità d'invaso. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un'analisi di compatibilità idraulica che documenti l'assenza delle suddette interferenze o indichi i rimedi progettuali per ovviare a tale rischio quali ad esempio sopralzi, recinzioni impermeabili ed altri accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei locali in caso di allagamento così come specificato per le aree inondabili con tempi di ritorno di 10 e 100 anni.

I soggetti interessati dovranno presentare, oltre ai normali elaborati progettuali di rito, un atto liberatorio che escluda l'Amministrazione Comunale da responsabilità per eventuali danni a cose o persone dovute alla criticità evidenziata.



5. RETICOLO IDRICO CONSORTILE

Il territorio comunale di Caronno Pertusella ricade nel comprensorio del Consorzio Est Ticino Villoresi.

Il Consorzio si estende per circa 280.000 ettari su sette province (Varese, Como, Milano, Lecco, Lodi, Monza-Brianza e Pavia) e 264 comuni. L'Ente amministra con differente titolo giuridico e diverse modalità una rete di oltre 5.000 chilometri di rete irrigua derivata principalmente dai Navigli. Attualmente sta procedendo ad un censimento del reticolo di competenza.

L'analisi della cartografia di inquadramento del Consorzio Est Ticino Villoresi evidenzia l'assenza di canali e rogge di competenza dell'ente nel territorio di Caronno Pertusella, così come definito nella D.G.R. 7868/2002 e successiva modificata con D.G.R. 13950/2003.

6. RETICOLO IDRICO MINORE

Secondo quanto definito nella normativa il reticolo idrico minore è definito come la porzione residuale di reticolo idrografico rispetto al reticolo principale ed al reticolo idrico consortile. In particolare, viene stabilito come appartenente al reticolo idrico minore un qualsiasi corso d'acqua rispondente ad almeno uno dei seguenti criteri:

- ✚ sia indicato come demaniale nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- ✚ sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- ✚ sia interessato da derivazioni d'acqua;
- ✚ sia rappresentato come corso d'acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

L'analisi della cartografia e i sopralluoghi eseguiti sul terreno hanno permesso di evidenziare l'assenza di corsi d'acqua con le caratteristiche sopra riportate. Nel Comune di Caronno Pertusella non è quindi presente nessun elemento idrografico ascrivibile al reticolo idrico minore.



7. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale la Regione Lombardia esercita le funzioni di:

- + emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
- + manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
- + rilascio delle autorizzazioni;
- + espressione dei pareri di compatibilità idraulica.

L'allegato C della D.G.R. 7868/2002 contiene i canoni di polizia idraulica per il reticolo idrico principale (Allegato 2).

Le linee di Polizia Idraulica contenute nel Decreto Direttore Generale n. 8943 del 3 Agosto 2007 definiscono gli obblighi dei frontisti riguardo la manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua. E' infatti da evitare, da parte dei soggetti interessati, ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica Competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe ingenerare le problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Se le operazioni di manutenzione rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

ALLEGATI

VARIAZIONI DI PERCORSO



Fig. 1: Variazione di percorso del Torrente Lura (tratto settentrionale).



Fig. 2: Variazione di percorso del Torrente Lura (tratto settentrionale).



Fig. 3: Variazione di percorso del Torrente Lura (tratto settentrionale).

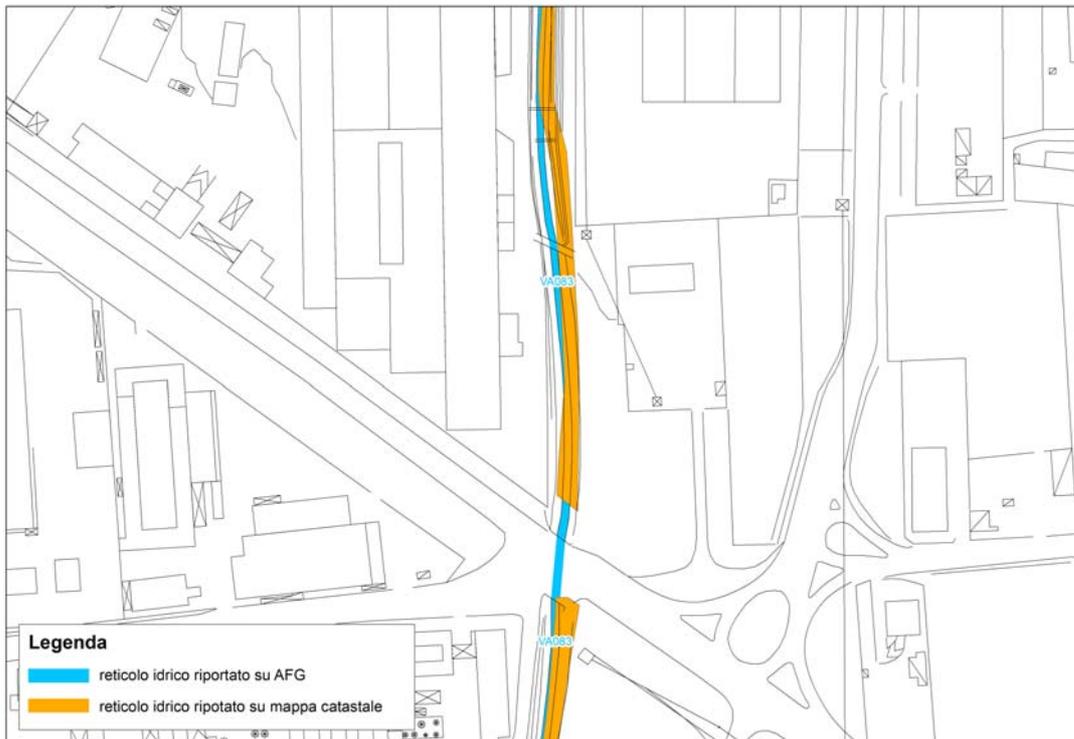


Fig. 4: Variazione di percorso del Torrente Lura (tratto settentrionale).

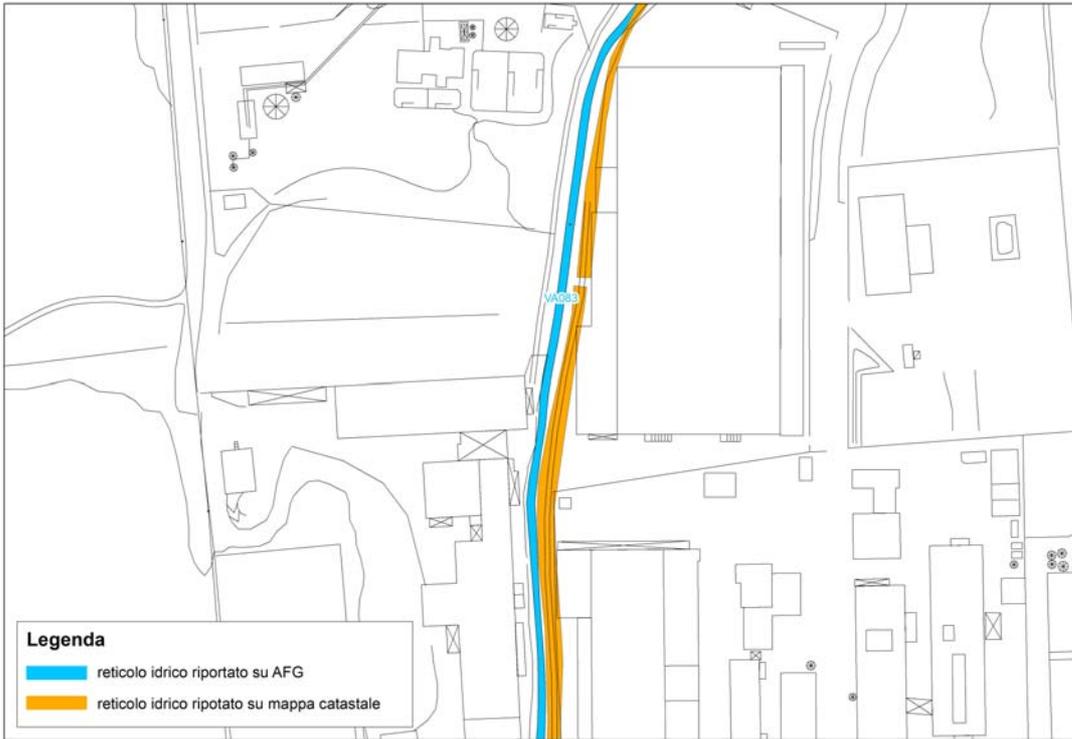


Fig. 5: Variazione di percorso del Torrente Lura (tratto centrale).

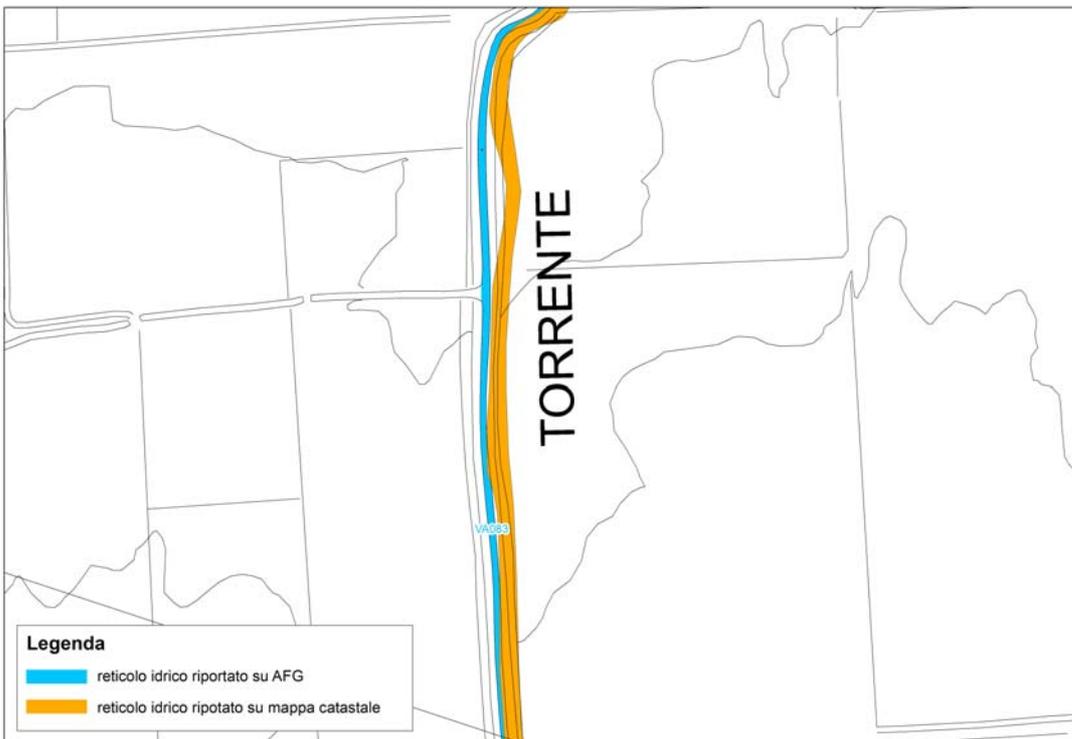


Fig.6: Variazione di percorso del Torrente Lura (tratto centrale).



Fig. 7: Variazione di percorso del Torrente Lura (settore meridionale)..

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)		
			Canone	Imposta regionale	
A	Attraversamenti aerei				
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 71,10	€ 35,56 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 92,88	€ 46,45 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 213,29	€ 106,65 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.5	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 473,60	€ 473,60		
A.7	Piccole teleferiche	€ 142,20	€ 142,20		
A.8	Palorci	€ 71,10	€ 71,10		
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:				
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste cicabili: largh. 1,50 ml):				
A.10.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20		
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 71,10	€ 71,10		
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20		
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38		
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ² :				
A.11.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20		
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20		
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38		
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:				
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,44 al m ²	€ 3,44 al m ²		
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,73 al m ²	€ 5,73 al m ²		
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 11,47 al m ²	€ 11,47 al m ²		
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)				
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)		
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 142,20	€ 142,20		
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale				
B	Attraversamenti in sub-alveo				
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 142,20	€ 142,20		
B.2	Linee elettriche	€ 142,20	€ 142,20		
B.3	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 142,20		
B.4	Acquedotti	€ 142,20	€ 142,20		
B.5	Fognature	€ 142,20	€ 142,20		
B.6	Gasdotti	€ 142,20	€ 142,20		
B.7	Oleodotti	€ 142,20	€ 142,20		
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 237,38	€ 237,38		
B.9	Sifoni	€ 237,38	€ 237,38		
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste cicabili: 3 ml):				
B.10.1	- uso agricolo		€ 142,20		
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20		

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)		
			Canone	Imposta regionale	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :				
B.11.1	- uso agricolo		€ 142,20		
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20		
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38		
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:				
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,44 al m ²		
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,73 al m ²		
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 11,47 al m ²		
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 142,20	€ 142,20		
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,14 al ml - superiore a 100 mm € 2,30 al ml; nel caso in cui il manufatto/opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.				
C	Tombinature				
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,73 al m ² (canone minimo € 142,20)		
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 237,38)		
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)				
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 77,89)		
D	Transito di sommità arginale				
D.1	Singole autorizzazioni di transito (solo soggetti privati)	€ 59,23			
D.2	Uso viabilistico (solo Enti pubblici)	€ 1422,00/km o frazione			
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua				
E.1	Pedonale		Gratuito		
E.2	Carrabile		€ 59,23		
F	Sfalcio erbe - Taglio piante				
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 23,68 ha (canone minimo € 59,23)		
F.2	Taglio piante		€ 565,46 ha (canone minimo € 59,23)		
	su sponde, argini e aree di asservimento idraulico (4)				
G	Scarichi acque				
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 71,10	€ 71,10		
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 284,39	€ 284,39		
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:				
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 284,39	€ 284,39		
G.3.2	- fra i 5000 e i 50000 ab.	€ 415,13	€ 415,13		
G.3.3	- fra i 50000 e i 100000 ab.	€ 830,25	€ 830,25		
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.660,49	€ 1.660,49		
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)		
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 284,39	€ 284,39		
G.6	Alti scarichi	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)		
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.				

2° Suppl. Straordinario al n. 44 - 4 novembre 2010

H	Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)		
		Canone	Imposta regionale	
Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali				
H.1.1	Aree per uso agricolo e venatorio (d.g.r. 5774/2007)	€ 104,57/ha (canone minimo € 59,23)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
H.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali (d.g.r. 5774/2007)	€ 83,65/ha (canone minimo € 59,23)		
Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.				
H.2	Aree per uso non agricolo	Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 142,20)		
Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)				
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)	€ 444,37		
H.4 Cartelli pubblicitari:				
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie	€ 103,21 al m ² (canone min. € 103,21)		
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie	€ 165,14 al m ² (canone min. € 165,14)		
Parte eccedente i 5 m ² : monofacciali € 39,58 m ² , bifacciali € 63,33 m ²				
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)	€ 40,14		
H.6 Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):				
H.6.1	- con capanno	€ 740,81		
H.6.2	- senza capanno	€ 444,37		
H.7 Muri di contenimento e difese spondali:				
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo	canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e (canone minimo € 59,23)		
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso	Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 118,45)		
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)	gratuito		
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale ai fini del rimboschimento	gratuito		
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)	€ 71,10		
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini	€ 1,70 ml (canone minimo € 59,23)		
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali	€ 126,14 ha (canone minimo € 59,23)		
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 26 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

NOTE GENERALI

-
- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 59,23 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 8743/2002).

 - Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (d.g.r. 10402/2009).

 - I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

 - I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

 - Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

 - Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

 - Per quanto riguarda le tombature, premesso che se le opere di tombatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

 - Per quanto concerne il canone sulle concessioni demaniali per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi dei piccoli Comuni e dei Comuni montani, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare (d.g.r. 5774/2007).

 - **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**
-

TAVOLE